



Roma, 5 gennaio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 25

Oggetto: Legge di Bilancio 2026, n. 199, del 30 dicembre 2025

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 36-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 36 - 2025

Oggetto: Legge di Bilancio 2026, n. 199, del 30 dicembre 2025

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 - S. O. n. 42 - la Legge di Bilancio 2026, n. 199 del 30 dicembre 2025, che consta di due articoli, il primo dei quali reca ben 973 commi.

La legge non contiene particolari norme che possano interessare lo sport dilettantistico tranne quelle recate dall'art. 1, commi 225 e 226 e dal comma 737.

Il comma 225 stabilisce che al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, è istituito nello stato di previsione del Ministero Economia e Finanze un fondo con una dotazione di due milioni di euro per l'anno 2027 destinato a contribuire alle spese di istruzione e frequenza per i giovani di età inferiore a 18 anni presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI.

Il successivo **comma 226** prevede che con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Mef, sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure del comma 225, tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari che deve essere inferiore a 20.000,00 euro.

Il comma 737 stabilisce, per l'anno 2026, il livello di finanziamento del CONI, della Società Sport e Salute S.p.A. e dell'Organizzazione antidoping italiana – NADO – che viene fissato nella misura annua del 32% delle entrate effettivamente incassate dal Bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente e, comunque, in misura complessiva non inferiore a 440 milioni di euro derivante dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF, nei settori di gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse sono destinate al CONI per 45 milioni di euro per le spese relative al suo funzionamento e alle attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica; nella misura del 7,7 milioni di euro alla NADO e, per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro, alla società Sport e Salute S.p.A. Al finanziamento delle FSN, delle DSA, degli EPS, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, si provvede in misura non inferiore a 292,3 milioni di euro a valere sulla quota destinata a Sport e Salute S.p.A.

Si riportano, comunque, alcune delle disposizioni recate dall'art. 1, che possono interessare le ASD e le SSD associate alla LND.

Preliminarmente, con il **comma 2** viene stabilito, con una norma interpretativa, che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio Bilancio, **appartengono al Popolo italiano**.

Misure in materia fiscale e per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie

Comma 3 – Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

La seconda aliquota IRPEF del 35% è ridotta al **33% per i redditi tra 28.000,00 e 50.000,00 euro annui**. La nuova curva dell'IRES prevede l'aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000,00 euro, del 33% da 28.000,00 a 50.000,00 euro e del 43% per i redditi oltre 50.000,00 euro.

Il comma 4 stabilisce che in materia di detrazioni, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000,00 euro, è diminuito di un importo pari a 440,00 euro l'ammontare delle detrazioni dall'imposta lorda in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie, le erogazioni liberali in favore dei Partiti Politici e i premi di assicurazione per gli eventi calamitosi.

Il comma 5 incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del Fondo per il rilascio della Carta per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, di premi di produzione e del trattamento accessorio

I commi da 7 a 13 dispongono una nuova forma di detassazione per i redditi di lavoro. Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad una **imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, **del 5%**. L'imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito **non** superiore a 33.000,00 euro annui.

I premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili saranno tassati, entro il limite complessivo di **5.000,00 euro**, con l'**imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali, con l'aliquota ridotta dell'1%**; le somme corrisposte entro il limite di **1.500,00 euro** a titolo indennità per il lavoro notturno, per il lavoro nei giorni festivi e per il lavoro su turni, sono assoggettate ad imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali pari al **15%** delle somme corrisposte; le disposizioni sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato soltanto per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo **non** superiore, nell'anno 2025, a **40.000,00 euro**.

Comma 14 – Tassazione buoni pasto

Viene ampliata la soglia di esenzione **da 8,00 a 10,00 euro** per i buoni pasto elettronici. Resta a 4,00 euro l'esenzione per i buoni cartacei

Comma 17 – Modifica alla disciplina delle locazioni brevi

Il regime fiscale agevolativo delle locazioni brevi, con effetto dall'anno 2026, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di **due appartamenti** (*in precedenza quattro*) per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi l'attività di locazione breve da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale con l'obbligo della partita IVA. Le disposizioni suddette si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. Previa opzione, si applica la ritenuta - cedolare secca - del 21% sui canoni corrisposti ai locatori per locazioni brevi del primo immobile mentre per quelle relative al secondo l'aliquota è del 26%. Se il proprietario non opta per la cedolare secca, la ritenuta è operata a titolo di acconto sull'imposta dovuta.

Comma 22 – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Per il 2026 viene confermata la detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia per le prime case e del 36% per altri tipi di abitazioni. Nel 2027 la detrazione scenderà rispettivamente al 36% e 30%.

Comma 24 – Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa al “cinque per mille”

E' aumentato a 610 milioni di euro il tetto del “cinque per mille” per il 2026

Comma 27 – Condizioni di accesso al regime forfettario

Per gli anni 2025 e 2026, i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, eccedenti l'importo di 35.000,00 euro non possono accedere al regime forfettario

Commi da 35 a 41 – Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissione dei beni delle imprese individuali

Le società di persone e di capitali che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, applicano la tassazione agevolata:

- con imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP **dell'8% - o del 10%** per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione o della cessione - sulla differenza tra il valore normale e costo fiscale dei beni;
- riduzione a metà delle imposte di registro, e applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali. L'imposta sostitutiva va versata per il 60 % entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Comma 74 – Incremento dell’aliquota IRPEF per banche e assicurazioni

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due esercizi successivi, le aliquote **IRAP** sono incrementate **di due punti percentuali** nei confronti degli enti creditizi e imprese di assicurazione. Per le banche l’aliquota dell’imposta sarà del 6,65% e per le imprese di assicurazione del 7,90%. Sono escluse le Sim, le Sgr, le Sicav e le holding finanziarie

Commi da 82 a 101 – Definizione agevolata – Rottamazione *quinquies*

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA, **con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento**, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, o derivanti da multe stradali irrogate dall’Amministrazione dello Stato, possono essere estinti senza corrispondere gli interessi, sanzioni, interessi di mora gravanti sul debito, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle esattoriali. Per le sanzioni irrogate per violazione del Codice della Strada vengono eliminati soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio

Alla rottamazione *quinquies* potranno accedere anche i soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni. Restano fuori i tributi locali e le multe della Polizia Locale, che erano invece inseriti in precedenza, nonché il “*saldo e stralcio*” introdotto con la Legge di Bilancio 2019.

Per aderire alla sanatoria va prodotta entro il **30 aprile 2026**, apposita dichiarazione, contenente il numero di rate che si sceglie per estinguere il debito, da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che rende disponibile ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili.

L’agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il successivo **30 giugno** comunica al debitore che ha presentato la domanda, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, **che non può essere inferiore a 100,00 euro**, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Si decade dal beneficio in caso di omesso pagamento di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima delle rate dovute.

Il pagamento delle somme è effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore o mediante moduli di pagamento precompilati resi disponibili dall’Agente della riscossione o presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, in unica soluzione o entro il 31 luglio 2026 o nel numero massimo di **54 rate bimestrali**, di pari ammontare con scadenza il 31 luglio (prima rata), 30 settembre, 30 novembre 2026; dalla quarta alla 51^a rata rispettivamente il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre 30 novembre 2027/2034 e 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del **3% annuo**.

Alla definizione agevolata sono ammesse anche le partite in contenzioso e in questo caso l’estinzione del giudizio si ottiene già con il pagamento della prima rata.

Commi da 102 a 110 - Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli Enti Locali

Le Regioni e gli Enti Locali possono introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni per IMU, TARI, canoni, multe e per le altre entrate di loro pertinenza, ad esclusione dell’IRAP.

Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di IVA

Con il **comma 111** è inserito al DPR n. 633/1972, dopo l’art. 54-bis, l’art. 54-bis.1, con il quale viene previsto che in caso di omissione della dichiarazione annuale IVA, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell’imposta anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell’effettuare la liquidazione non si tiene conto del credito d’imposta

risultante dalla precedente dichiarazione ma soltanto dei versamenti effettuati. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che nei successivi 60 giorni può segnalare eventuali dati o elementi non considerati oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, con interessi e sanzioni. Decorso il termine dei 60 giorni, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo. Per il pagamento delle somme non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 e, in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione ex art. 31 del D. L. n. 78/2010.

Commi da 119 a 123 – Disposizioni in materia di accise sui tabacchi e sui carburanti

Sono apportati aumenti delle accise sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo; con il **comma 129** è stabilita una riduzione dell'accisa sulla benzina e contemporaneamente un aumento dell'accisa sul gasolio.

Comma 126 – E' istituito un contributo di **due euro** per la spedizione di pacchi di modico valore fino a 150,00 euro provenienti da Paesi terzi – non UE –

Misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità

Coma 153 – Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato

Sono stanziati 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni per l'anno 2027 e 271 milioni per l'anno 2028, per sostenere l'occupazione giovanile, le lavoratrici svantaggiate e lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES -, destinati a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale **non dirigenziale** con contratto di lavoro a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Commi da 158 a 161– Misure in materia di assegno di inclusione – ADI

Sono previste alcune modifiche alla disciplina dell'assegno di inclusione (*ex reddito di cittadinanza*). In particolare, l'assegno è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell'importo mensile del beneficio rinnovato.

Commi 162 e 163 – APE sociale

In materia di APE sociale – sostegno economico temporale per i soggetti che si trovano in condizioni difficili – caregiver, invalidi civili totali, ciechi assoluti ecc., disoccupati – è prorogata a tutto il 2026 l'agevolazione al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi.

Commi da 185 a 197 – Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento e di incentivazione al posticipo del pensionamento

Per l'accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027 è previsto l'aumento di **un mese**, anziché di tre, (**67 anni e un mese**), mentre dal 2028 rimane fermo l'aumento di **tre mesi** (**67 anni e tre mesi**) ad eccezione dei lavoratori impiegati in attività gravose o usuranti. Per quanto riguarda la **pensione anticipata**, i requisiti contributivi aumenteranno a **42 e 11 mesi per gli uomini e a 41 anni e 11 mesi per le donne nel 2027**. Nel 2028, invece, aumenteranno di un anno. Per la pensione anticipata nel 2027 sono necessari per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contributi e per le donne 41 anni e 10 mesi, mentre dal 2028 occorre un anno di più. Dal 2028 saranno necessari rispettivamente 43 anni e un mese di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne.

Misure in materia di famiglia e di pari opportunità

Commi 206 e 207 – Misure di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

Per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, *con esclusione dei rapporti di lavoro domestico*, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie e alla gestione separata, con **due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio**, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma non imponibile ai fini fiscali e contributivi, **pari a 60,00 euro mensili**, per ogni mese o

frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro **non superiore a 40.000,00 euro su base annua**. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, *con esclusione dei rapporti di lavoro domestico*, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome e alla gestione separata, con **più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito di lavoro **non superiore a 40.000,00 euro su base annua**, a condizione che il reddito da lavoro **non** consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Le mensilità della somma di cui al presente comma a decorrere **dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026. Le somme non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.**

Comma 208 – Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE

Sono rivisti i criteri di calcolo per l'ISEE ampliando la platea dei beneficiari. Tra l'altro, il valore della prima casa viene riconsiderato innalzandolo **da 65.000,00 a 91.500,00 euro e a 120.000,00 euro** per i nuclei familiari residenti in Comuni capoluogo delle 14 città metropolitane, con un ulteriore incremento di **2.500,00 euro** per ogni figlio convivente successivo al primo. Le modifiche hanno impatto sull'assegno di inclusione, sull'assegno unico e universale per i figli, sui bonus bebè e asilo nido.

Comma 210 – Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100% nel limite massimo di **8.000,00 euro annui**, riparametrato su base mensile con esclusione di contributi INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Comma 211 - Se l'assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data di assunzione; se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell'assunzione. Se, invece, l'assunzione è effettuata con contratto a tempo indeterminato, l'esonero spetta per 24 mesi dalla data dell'assunzione. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Comma 214 – Incentivi per la trasformazione dei contratti

A decorrere dal 1° gennaio 2026, per favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore, **con almeno tre figli conviventi**, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale.

Comma 215 - Ai datori di lavoro che consentono ai lavoratori dipendenti di cui sopra la trasformazione citata senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei contributi INAIL nel limite massimo complessivo di **3.000,00 euro su base annua**. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato.

Commi 219 e 220 – Disciplina in materia di congedi parentali e di malattia per figli minori

Per il 2026 il congedo parentale facoltativo indennizzato all'80% per tre mesi è previsto non più fino a 12 anni di età del figlio ma a quella di **14**. **Per quanto riguarda il congedo per malattia dei figli minori, di età compresa tra 3 e 14 anni (in precedenza 8 anni), è previsto che ciascun genitore, in alternativa all'altro, possa avere diritto a 10, in precedenza 5, giorni di assenza dal lavoro.**

Comma 221 – Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione di personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo per maternità o paternità, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di vita del bambino.

Comma 222 – Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori

E' costituito un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Commi da 229 a 233 - Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Per le finalità del Fondo, la dotazione dello stesso è incrementata per il 2026 di 0,5 milioni di euro e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Sono incrementati i centri antiviolenza e case rifugio per donne vittime di violenza, e sono previsti interventi nelle scuole per il contrasto alla violenza.

Comma 234 – Contributo per il sostegno abitativo di genitori separati e divorziati

Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Comma 236 – Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani

Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi al programma di emersione, assistenza e integrazione sociale, attuativa del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, è destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una somma pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; 11 milioni di euro per il 2026 e 16,2 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Misure in materia di sanità e di lotta alle dipendenze patologiche

I commi da 333 a 425 interessano, tra l'altro, il rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, le misure di prevenzione, le indennità e le assunzioni di personale del ruolo sanitario del SSN, disposizioni in materia di farmaceutica, l'aumento del Fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche, misure in materia di epilessia farmacoresistente, misure in materia di dipendenze patologiche

Misure in materia di crescita e investimenti

Comma 427 – Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica ivi compresa la riduzione dei consumi energetici – *investimenti green* -, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni e nella misura del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Commi da 438 a 449 – Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate

Il credito d'imposta già previsto dall'art. 16 del D. L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, per gli anni 2024 e 2025, è stato accordato anche per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Ai fini della fruizione del credito, per gli anni dal 2026 al 2028, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026. Gli stessi termini valgono per gli anni 2027 e 2028.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui sopra inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 18 novembre 2028 al 2 dicembre 2028, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione con l'indicazione dell'ammontare

del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche

Misure in materia di cultura.

Commi da 538 a 549 – Carta elettronica “Valore”

A decorrere dall'anno 2027 viene sostituita la vecchia Carta della Cultura e quella del Merito con un bonus denominato **“Bonus Cultura Valore”**. Il bonus è assegnato nell'anno successivo a quello di conseguimento del diploma ai soggetti che, **a partire dall'anno 2026**, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del **diciannovesimo anno di età**, il diploma finale presso Istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. A beneficiarne saranno, per primi, i maturandi del 2026, i quali però potranno utilizzarla soltanto dal 1° gennaio 2027.

Il Bonus Cultura Valore, **comma 539**, è assegnato attraverso la Carta Giovani Nazionale di cui all'art. 1, comma 413, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, titoli di accesso ai musei e mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere corsi di musica, teatro, danza o di lingua straniera. Le somme assegnate con il bonus, **comma 540**, **non** costituiscono reddito imponibile del beneficiario e **non** rilevano ai fini del computo del valore indicatore ISEE.

La Carta è concessa nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni annui a decorrere dal 2027. Il Ministero della Cultura, di concerto con il MEF, **comma 541**, entro il 30 settembre di ciascun anno emana un Decreto con il quale sono definiti gli importi nominali da assegnare nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del bonus. Inoltre, **comma 542**, lo stesso Ministero della Cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del bonus, vigila, **comma 543**, sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi impropri o violazioni delle disposizioni attuative può provvedere alla sua disattivazione e al recupero delle somme indebitamente percepite. Nei casi di violazione, **comma 544**, ove il fatto non costituisca reato, viene disposta a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 10 e 50 volte la somma indebitamente percepita e, comunque, non inferiore a 1.000,00 euro. Il Prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone, altresì, la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a 60 giorni. A decorrere dal 1° gennaio 2027, **comma 549**, sono abrogati i commi da 357-*bis* a 357-*quinq*ues dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che dispongono norme in materia di assegnazione della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito.

Misure in materia di calamità naturali ed emergenze nazionali e internazionali

Commi da 555 a 618 – Esigenze connesse alla ricostruzione

Sono introdotte misure al fine di ridurre l'esposizione di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili. E' istituito un Fondo apposito presso il MEF con una dotazione di 250 milioni di euro per il 2026. Le risorse sono destinate al riconoscimento di contributi a soggetti privati e finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi.

Sono stanziati ulteriori importi destinati alla ricostruzione dei centri colpiti dai terremoti come il Comune dell'Aquila e i Comuni del “cratere”, i territori della Regione Emilia Romagna, i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016, i territori della Provincia di Campobasso e dell'Isola di Ischia. Sono stanziati contributi per il disagio abitativo da assegnare ai nuclei familiari che hanno perso l'abitazione per gli eventi sismici. Infine, sono state ulteriormente finanziate le misure in materia di Protezione Civile.

Misure di pagamento ai professionisti da parte della P.A.

Comma 725 – Le somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle Società a prevalente partecipazione pubblica a professionisti per prestazioni professionali a favore delle stesse, sono soggette, a partire dal 15 giugno 2026, ad un particolare controllo che, attualmente, è in vigore soltanto per importi superiori a 5.000,00 euro. Le Amministrazioni che sono in procinto di liquidare le fatture, dovranno prima verificare se il professionista beneficiario è inadempiente all’obbligo del pagamento di importi derivanti da notifiche di cartelle di pagamento, pari almeno alla somma da incassare. La P.A. dovrà prima chiudere le pendenze del professionista con l’Agente della riscossione, e poi pagherà lo stesso professionista per le somme eventualmente rimanenti.

Misure di contrasto al bullismo e alla violenza

Commi da 813 a 816 – Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e della violenza di genere nelle Scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull’attività sportiva, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2026 per la realizzazione e l’estensione del progetto “Educare al Rispetto – Sport e Salute”, in collaborazione con la Società Sport e Salute S.p.A. Le attività del progetto, **comma 814**, di cui al comma 813, sono finalizzate a promuovere negli studenti: a) il rispetto delle regole, il controllo dell’aggressività e la gestione delle emozioni; b) a diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne; c) promuovere e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale. Con Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle Scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse e il monitoraggio dei risultati.

Si segnala, infine, che con il **comma 851**, è autorizzata una spesa di 300.000,00 euro da ripartire a favore dei Comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l’organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto all’antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità.